

**VERBALE/PARERE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI N. 4 del 14/02/2023**

---

Il giorno **quattordici** del mese di **febbraio 2023** il dott. Rossi Germano, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 29/11/2021 per il triennio 01/12/2021 - 30/11/2024, presso il proprio Studio in Langhirano, presa visione della documentazione di seguito elencata ed illustrata telefonicamente dal responsabile del servizio finanziario, dott. Marco Terzi per l'espressione del parere sulla proposta di deliberazione della Giunta comunale avente ad oggetto:

**VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2024, ESERCIZIO PROVVISORIO 2023, CON I POTERI D'URGENZA DEL CONSIGLIO AI SENSI DELL'ART.175, COMMA 4 DEL TUEL**

- ✓ Schema di deliberazione della Giunta comunale di variazione al bilancio di previsione 2022-2024 – esercizio provvisorio 2023, da adottarsi con i poteri d'urgenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 175, comma 4 del TUEL;
- ✓ Prospetti relativi alla proposta di variazione al bilancio di previsione 2022-2024;

**Premesso che:**

- ✓ le vigenti disposizioni previste dall'articolo 175 del Tuel sulle possibili modifiche al bilancio approvato, prevedono che le variazioni al bilancio degli enti locali possono riguardare sia gli stanziamenti di competenza, relativamente a tutte le annualità comprese nel bilancio medesimo, sia gli stanziamenti di cassa previsti per la prima annualità;
- ✓ la regola generale prevede che le variazioni possano essere adottate entro il termine del 30 novembre e che la competenza ad adottare tali atti spetti all'organo consiliare, salvo la possibilità attribuita alla giunta di adottare variazioni in via d'urgenza da sottoporre a ratifica entro 60 giorni e comunque entro il termine dell'esercizio finanziario;
- ✓ i commi 5-bis e 5-quater del citato articolo 175 prevedono deroghe alla regola generale, disciplinando particolari tipologie di modifiche al bilancio la cui competenza spetta alla Giunta (comma 5/bis) piuttosto che al responsabile del servizio finanziario o ai responsabili degli altri servizi, nei casi in cui ciò sia previsto nel regolamento di contabilità (comma 5-quater);
- ✓ il punto 8.11 del Principio contabile concernente la contabilità finanziaria - allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2001 testualmente recita: *“Nel corso dell'esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente, è consentito l'utilizzo delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione contabile la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente (...)”*.

**Ritenuta** ammissibile, come riportato nel testo della proposta di deliberazione, la sua applicazione in via analogica al caso di variazione in oggetto, avendo l'Ente già acquisito la prevista relazione documentata da parte del competente responsabile di servizio e non ravvisando alcun motivo per ritenere che tale applicazione analogica sia preclusa in caso di entrate vincolate da accertare in c/competenza, ferma restando la competenza dell'Organo consiliare, con possibilità per la Giunta di deliberare in via d'urgenza ai sensi dell'art. 175, comma 4 del Tuel, salvo ratifica e previa acquisizione del necessario parere preventivo dell'Organo di revisione.

**Dato atto che**, in merito all'acquisizione del parere dei revisori in materia di variazioni, l'articolo 239 del Tuel prevede l'obbligo di acquisizione del parere in merito a: «... *tutte le variazioni di bilancio, escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori non sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili...*»;

**Considerato che** le deliberazioni di variazione al bilancio di previsione adottate dalla Giunta in via d'urgenza da sottoporre a ratifica da parte del Consiglio entro 60 giorni e comunque entro il termine dell'esercizio finanziario (art. 175, comma 4 del Tuel), sono atti la cui materia risulta attribuita alla competenza dal Consiglio;

**Preso atto** delle motivazioni in merito all'urgenza all'adozione di detta variazione da parte della Giunta comunale con i poteri d'urgenza del Consiglio comunale, come dettagliatamente riportate nello schema di deliberazione di Giunta;

**Ritenuto che** sulla stessa debba essere di conseguenza acquisito il prescritto parere preventivo dell'organo di revisione.

**Pertanto**, tutto ciò normativamente previsto e considerato, e con l'assistenza e collaborazione telefonica del responsabile del servizio finanziario, dott. Marco Terzi, il Revisore Unico si esprime su come e per quanto segue;

**Oggetto: Parere su proposta di Variazione al Bilancio di previsione 2022-2024 – esercizio provvisorio 2023 - da adottarsi con i poteri d'urgenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 175, comma 4 del TUEL.**

### **IL REVISORE UNICO**

**Vista**, la documentazione relativa alla proposta di variazione al bilancio di previsione 2022-2024 – esercizio provvisorio 2023, richiamata in premessa ed illustrata telefonicamente dal responsabile del Servizio finanziario, dott. Marco Terzi;

**Preso atto** che detta variazione garantisce il rispetto dei principi contabili vigenti, con particolare a quelli di cui all'art. 175, commi 6 e 7 del Tuel;

### **ESPRIME**

Ai sensi e per gli effetti dell'art.239, comma 1, lett. b), n.2) del DLgs.267/2000 s.m.i.

### **PARERE FAVOREVOLE**

Alla proposta di variazione di cui all'oggetto.

Langhirano lì, 14/02/2023

*Il Revisore Unico dei Conti*

*Dott. Germano Rossi*